



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5305

Seduta del 04/10/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2017, N. 4 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE E DELL'ACCESSO E DELLA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI). DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA L.R. 16/2016 DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L.R. 7/2021 E ALL'ART. 27 DELLA L.R. 8/2021 E ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E TRANSITORIE" - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giuseppe di Raimondo Metallo

Il Dirigente Paolo Andrea Boneschi

L'atto si compone di 20 pagine

di cui 14 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 “Statuto d’autonomia della Lombardia” ed in particolare l’articolo 42 in base al quale i regolamenti regionali di esecuzione ed attuazione di leggi regionali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente;

VISTA la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” che demanda ad apposito regolamento regionale la disciplina attuativa delle disposizioni del sistema regionale dei servizi abitativi;

VISTO il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” con il quale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 23 della citata legge regionale n. 16/2016, è disciplinata la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dettate le procedure, i criteri e le condizioni per l’accesso e la permanenza nei servizi abitativi pubblici;

VISTE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 28 gennaio 2020, che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2016 nella parte in cui prevede il requisito di almeno cinque anni di residenza o di svolgimento dell’attività lavorativa in Regione Lombardia per poter presentare domanda di assegnazione del servizio abitativo pubblico;
- le modifiche apportate alla legge regionale n. 16/2016 dalla legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021) e dalla legge regionale 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021);
- l’ordinanza del Tribunale di Milano, prima civile, resa nel giudizio RG n. 23608/2018 depositata il 27 luglio 2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/4177 del 30 dicembre 2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Martina Flamini, depositata il 27 luglio 2020, resa nel giudizio RG n. 23608/2018”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5114 del 2 agosto 2021 con la quale è stata approvata la proposta di regolamento recante “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici). Disposizioni per l’attuazione delle modifiche alla l.r.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

16/2016 di cui all'art 14 della l.r. 7/2021 e all'art. 27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie” – (Richiesta di parere alla Commissione Consiliare)” e disposta la trasmissione alla competente commissione consiliare;

ACQUISITO il parere favorevole della V Commissione consiliare, espresso a maggioranza nella seduta del 23 settembre 2021 e comunicato con nota del 27 settembre 2021 con l'invito a considerare le osservazioni e le raccomandazioni in esso contenute;

RITENUTO di accogliere le suddette osservazioni e raccomandazioni che comportano le seguenti modifiche agli articoli 1, 3, 5, 9,12,14,15 della proposta di regolamento regionale allegata alla DGR XI/5114 del 2 agosto 2021:

- all'art. 1, che modifica l'art. 4 del r.r. 4/2017, si introduce la previsione che il piano annuale approvato dall'Assemblea dei sindaci di ciascun ambito, nel determinare le unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori, utilizzi le stesse anche per i contratti già stipulati ai sensi dell'articolo 15 del r.r. 1/2004 nonché dell'articolo 34 comma 8 della l.r. 27/2009;
- all'art. 3, che modifica l'art. 8 del r.r. 4/2017, è prevista la soppressione dell'obbligo per i comuni capofila di pubblicare il primo avviso pubblico entro il 28 febbraio di ogni anno;
- all'art. 5, che modifica l'art. 9 del r.r. 4/2017, si introduce l'obbligo per il richiedente di indicare nella domanda almeno un'unità abitativa adeguata qualora disponibile, pena l'impossibilità di presentare la domanda stessa. Si precisa, inoltre, che le preferenze espresse non hanno carattere vincolante in fase di assegnazione e, nel caso in cui le unità abitative indicate dal richiedente non siano disponibili, l'ente proprietario assegna un'unità abitativa nella medesima zona o frazione o in un'altra limitrofa. In mancanza, viene assegnata un'unità abitativa ove disponibile;
- all'art. 9, che modifica l'art. 15 del r.r. 4/2017, si introduce:
 - l'obbligo per l'ente proprietario, che ha effettuato l'assegnazione di un alloggio, di darne atto nella piattaforma informatica regionale al fine di consentire la cancellazione della domanda da parte degli altri enti, se la medesima è presente nelle proprie graduatorie;
 - l'obbligo di informare il richiedente qualora, a seguito della verifica della domanda, emerga la necessità di provvedere ad una variazione della sua posizione in graduatoria;
 - la possibilità per l'ente proprietario di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, le unità abitative che si rendano disponibili dopo la pubblicazione dell'avviso e fino all'approvazione della graduatoria



Regione Lombardia

LA GIUNTA

definitiva relativa all'avviso successivo;

- all'art. 12, che modifica l'art. 22 del r.r. 4/2017, si introduce l'obbligo per gli enti proprietari di prevedere, tra i criteri individuati per disciplinare la mobilità degli assegnatari, un favor per le famiglie che siano in condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio o in sovraffollamento dovuto ad accrescimento naturale, nonché di estendere le disposizioni del comma 5 alle famiglie in condizione di sottoutilizzo dell'alloggio;
- all'art. 14, che modifica l'art. 28 del r.r. 4/2017, si prevede l'approvazione del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici a decorrere dall'anno 2022 e si posticipa al 30 giugno 2022 il termine dell'efficacia degli avvisi emanati e delle graduatorie definitive pubblicate prima dell'entrata in vigore delle modifiche oggetto del presente provvedimento;
- all'art. 15, che sostituisce l'allegato 1 del r.r. 4/2017, si modifica la lettera A3 del punto 6 "Abitazione impropria" sostituendo la definizione "In alloggi a carico di amministrazioni pubbliche" con "In alloggi o in strutture di tipo alberghiero, a carico di amministrazioni pubbliche";

RITENUTO, in ordine alle raccomandazioni della Commissione consiliare, necessario:

- con riferimento a modalità idonee alla protezione delle vittime di reati di violenza domestica e di genere, ai sensi della L. 69/2019, dare atto che l'individuazione di alloggi per tale finalità, attraverso specifici percorsi di accompagnamento, può essere prevista sia nell'ambito dei programmi di valorizzazione di cui all'art. 31 comma 2 lett b) della l.r. 16/2016, che nell'ambito dei servizi abitativi transitori;
- con riferimento al tema dell'impossidenza di beni immobili da parte di cittadini che possono accedere ai SAP di porre in essere, a livello interdirezionale e con i rappresentanti di Comuni e delle Aler, approfondimenti per individuare soluzioni non discriminatorie tra cittadini di nazionalità diversa;

RITENUTO, inoltre, nelle more della definizione del contenzioso in essere innanzi al giudice ordinario, al fine di evitare situazioni di incertezza e garantire la continuità delle assegnazioni, di prorogare le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) primo capoverso, della deliberazione della Giunta regionale in data 30 dicembre 2020 n XI/4177, consentendo, con riferimento al punto 1, nel rispetto dell'articolo 6, commi 2 e 3, della l.r. 16/2016, ai comuni capofila, e previa approvazione del piano annuale 2022, di indire, attraverso la piattaforma informatica regionale,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

avvisi pubblici con chiusura non oltre il 31 dicembre 2022;

RITENUTO, pertanto, di approvare, con le integrazioni sopra illustrate, il regolamento regionale di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento regionale recante "Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici). Disposizioni per l'attuazione delle modifiche alla l.r. 16/2016 di cui all'art. 14 della l.r. 7/2021 e all'art. 27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie.", di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto, per quanto riguarda l'individuazione di modalità idonee alla protezione delle vittime di reati di violenza domestica e di genere, ai sensi della L. 69/2019, che l'individuazione di alloggi per tale finalità, attraverso specifici percorsi di accompagnamento, può essere prevista sia nell'ambito dei programmi di valorizzazione di cui all'art. 31 comma 2 lett b) della l.r. 16/2016, che nei servizi abitativi transitori;
- 3) di prevedere con riferimento al tema dell'impossidenza di beni immobili da parte di cittadini che possono accedere ai SAP di porre in essere, a livello interdirezionale e con i rappresentanti di Comuni e delle Aler, approfondimenti per individuare soluzioni non discriminatorie tra cittadini di nazionalità diversa;
- 4) di prorogare le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) primo capoverso, della deliberazione della Giunta regionale in data 30 dicembre 2020 n XI/4177, consentendo, con riferimento al punto 1, nel rispetto dell'articolo 6 , commi 2 e 3, della l.r. 16/2016, ai comuni capofila, e previa approvazione del piano annuale 2022, di indire, attraverso la piattaforma informatica regionale, avvisi pubblici con chiusura non oltre il 31 dicembre 2022;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino



Regione Lombardia
LA GIUNTA

ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge